

**ECC.MO CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA  
REGIONE SICILIANA PALERMO  
RICORSO IN APPELLO**

dell'**Azienda Agricola 3EMME s.r.l.**, con sede in Gravina di Catania, Via Filippo Corridoni n. 45, C.F. e P. IVA: 05450310874, in persona del legale rappresentante pro tempore, Sig. Ciulla Giuseppe Maria, elettivamente domiciliata in Catania, Via Umberto n. 200, presso lo studio dell'Avv. Santi Pappalardo (PPPSNT60B10C351F), che la rappresenta e difende giusta procura allegata al presente atto e dichiara di voler ricevere le notificazioni e le comunicazioni di segreteria all'indirizzo di posta elettronica certificata [santipappalardo@pec.it](mailto:santipappalardo@pec.it) od al numero di fax: 095.899.2366,

**CONTRO**

**l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea**, C.F.: 80012000826, in persona dell'Assessore in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo ([ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it)),

**E NEI CONFRONTI**

-della "**BIOCERERE Società Agricola Semplice**", con sede in Trapani, C. F. e P. IVA: 02488640810, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita ([biocerere@pec.it](mailto:biocerere@pec.it)),

**PER LA RIFORMA**

della sentenza n. 1059 depositata il 25/05/2020, non notificata, resa *inter partes* dal T.A.R. Sicilia Palermo Sez. I, con cui è stato respinto il ricorso ivi proposto dall'Azienda appellante per l'annullamento:

-del D. D. G. n. 1910 del 10/08/2018 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, con il quale, per quanto d'interesse della ricorrente, è stato approvato l'elenco regionale definitivo revisionato delle domande di sostegno ammissibili e relativo punteggio per la sottomisura 4.1 "sostegno a investimenti nelle

aziende agricole” bando 2016 – PSR Sicilia 2014-2020, nella parte in cui, a modifica dell’elenco regionale definitivo precedentemente approvato con D. D. G. n. 1501 del 25/06/2018, risulta attribuito alla ricorrente il punteggio di 58, con collocazione al posto n. 266 della relativa graduatoria;

-ove occorra ed in parte qua, dell’avviso di riapertura dei termini pubblicato sul sito ufficiale del PSR Sicilia 2014-2020.

### **PREMESSE**

La ricorrente ha partecipato alla procedura indetta nell’ambito del PSR Sicilia 2014/2020 per la sottomisura 4.1 “Sostegno a investimenti nelle aziende agricole” con bando pubblicato sul sito ufficiale del PSR Sicilia 2014-2020 il 14/12/2016.

Per quanto di più stretto interesse nella vicenda, giova notare che, ai sensi dell’art. 6 del bando, che ha recepito al riguardo le disposizioni generali dettate al punto 2.2 delle “Disposizioni Attuative e Procedurali per le Misure di Sviluppo Rurale non connesse alla superficie o agli animali” per il PSR 2014-2020 (D. D. G. n. 2163 del 30/03/2016), le domande di partecipazione alla procedura in questione avrebbero dovuto presentarsi, entro il termine perentorio del 10/04/2017, esclusivamente tramite il portale SIAN di AGEA, con l’onere poi di presentare entro i 10 giorni successivi, in formato cartaceo, la domanda telematica presentata sul portale SIAN, debitamente firmata e corredata dalla documentazione prevista presso gli Ispettorati dell’Agricoltura competenti per territorio.

E’ utile osservare anche che, secondo la disposizione recata specificamente all’art. 2.3 delle citate “Disposizioni attuative e procedurali” approvate con il D. D. G. n. 2163 del 30/03/2016, le domande telematiche dovevano essere presentate necessariamente per il tramite dei soggetti abilitati CAA, Professionisti iscritti ad Ordini e/o Collegi professionali convenzionati con la Regione a cui il beneficiario avesse conferito espressa delega.

Per quanto riguarda invece i criteri di selezione da seguire per la valutazione delle domande di sostegno presentate, l’art. 5 del bando prevedeva a sua volta che “*La*

*valutazione e la selezione delle domande di sostegno avverrà nel rispetto dei criteri definiti dall'Amministrazione ... Per la predisposizione dell'elenco regionale delle istanze ammissibili al finanziamento si terrà conto del punteggio complessivo conseguito dalle singole iniziative progettuali".*

Nel corpo del medesimo art. 5, poi, erano inserite le tabelle riportanti, per ciascun parametro di valutazione, il relativo punteggio.

Secondo il citato art. 5 del bando, ai fini della valutazione delle proprie iniziative, i concorrenti avrebbero perciò dovuto compilare una scheda di auto-valutazione, indicando, tra tutti i criteri previsti, quali fossero quelli posseduti ed auto-attribuendosi il relativo punteggio, con la specificazione che *“l'assenza della suddetta scheda o l'omessa compilazione comporta la non attribuzione del relativo punteggio. Inoltre, in assenza della documentazione comprovante il possesso dei requisiti, il relativo punteggio auto-attribuito non sarà convalidato. Non saranno, in ogni caso, autorizzate varianti che possano comportare una modifica dei requisiti in base ai quali il progetto è stato valutato ai fini dell'inserimento in graduatoria o che comportino un'alterazione della stessa”*.

Sul piano operativo: la domanda di sostegno presente a sistema che i concorrenti dovevano compilare per la partecipazione si articolava in diverse parti, tra le quali il quadro H “criteri di selezione e autovalutazione progetto” conteneva per l'appunto la “scheda di auto-valutazione”.

Come può agevolmente desumersi dalla scheda stampata che è stata versata in atti (doc. 3 del fascicolo di I grado – quadro H alle pagine 17-18), l'indicazione del possesso o meno di ciascun requisito andava operata, all'atto della compilazione della scheda sul sistema SIAN, attraverso la semplice barratura della casella “SI” o “NO” predisposta per ciascun criterio, cui conseguiva in automatico, nel caso di barratura del “SI”, l'attribuzione da parte del sistema del punteggio previsto.

Una volta completata la compilazione della scheda, il sistema attribuiva in automatico il punteggio totale sulla base dei requisiti il cui possesso era stato indicato dal concorrente.

\* \* \*

Orbene, la ricorrente ha provveduto alla presentazione telematica della domanda di sostegno di che trattasi (n. 54250323687) tempestivamente in data 10/04/2017 per il tramite dello sportello CAA Liberi Prof. - CATANIA – 009.

Senonché, è accaduto che, quanto meno in occasione della giornata del 10/04/2017 (verosimilmente per il sovraccarico di utenti, dato che si trattava dell'ultimo giorno utile per la presentazione delle domande), il portale SIAN tramite il quale doveva necessariamente inoltrarsi la domanda ha presentato notevoli criticità e disfunzioni, che ne hanno alterato il regolare funzionamento.

Come si avrà modo di chiarire meglio oltre, la circostanza è stata ampiamente conclamata dalla stessa Amministrazione, che, infatti, ha successivamente provveduto addirittura ad una riapertura dei termini per la presentazione delle domande.

Al momento si osserva, in punto di fatto, con riguardo alla posizione della ricorrente, che il sistema, durante la compilazione della scheda di auto-valutazione da parte del professionista delegato, subiva dei continui rallentamenti e spesso andava in situazione di “blocco/freeze”, non rispondendo più agli input; l'inconveniente si protraeva più volte nel corso della compilazione.

Senonché, in occasione di uno dei ripristini di funzionamento che aveva seguito una delle situazioni di blocco protrattasi per qualche minuto, il compilatore, i tecnici progettisti e il Sig. Ciulla, ovviamente presente per l'Azienda, notavano che, nella scheda a video, evidentemente per una anomalia del sistema che rimaneva incomprensibile, erano state invertite le spunte di due delle caselle riguardanti i parametri di valutazione e, precisamente:

-per il parametro A2 (Iniziativa finalizzate alla concentrazione dell'offerta proposte da associazioni di agricoltori), del quale era stato dichiarato il possesso (con barratura della casella (SI), risultava ora barrata la casella (NO), (nessun punteggio risultava quindi auto- attribuito);

-per il parametro A4 (Aziende assoggettate al regime di agricoltura biologica), non posseduto, per il quale era stata infatti spuntata la casella (NO), risultava viceversa barrata la casella (SI) (ed in conseguenza risultava indicato in automatico come auto-attribuito il punteggio all'uopo prefissato).

Il totale del punteggio complessivo auto-attribuito (70) rimaneva però invariato, in considerazione del fatto che per entrambi i parametri il punteggio previsto era 12.

Naturalmente il compilatore, anche su invito ed insistenza del legale rappresentante dell'Azienda, tentava di correggere l'errore generato dal sistema, ma inutilmente, perché ogniqualvolta veniva tentata la modifica della scheda a video il sistema andava nuovamente in blocco, per ripristinarsi solo dopo alcuni minuti.

Dopo vari tentativi ed approssimandosi l'orario di scadenza del termine perentorio per la presentazione della domanda telematica, il compilatore decideva di completare ugualmente la procedura di presentazione, compilando tutti gli altri quadri della domanda ed allegando la documentazione prescritta.

Ultimata la preparazione veniva dunque perfezionato l'invio telematico della domanda, corredata di ogni documento, onde non incorrere nella decadenza che sarebbe conseguita allo spirare del termine tassativo di presentazione.

A questo punto, dopo aver tempestivamente segnalato nella stessa data all'help desk del SIAN l'anomalia riscontrata ed aver discusso la questione con l'ufficio preposto al territorio, la ricorrente, nel procedere alla successiva produzione della documentazione cartacea prescritta dal bando, allegava anche una dichiarazione con cui evidenziava l'anomalia, allegando anche la check-list corretta e chiedeva, quindi, che in sede di verifica dei punteggi si tenesse conto del fatto che in luogo del parametro A4 (Aziende assoggettate al regime di agricoltura biologica), il cui possesso appariva erroneamente dichiarato nella scheda riprodotta a stampa da quella telematica, dovesse invece considerarsi come dichiarato e posseduto l'altro requisito, parametro A2 (Iniziative finalizzate alla concentrazione dell'offerta proposte da associazioni di agricoltori), che si era voluto dichiarare, fermo restando che il

punteggio complessivo auto-attribuito rimaneva sempre lo stesso (70), essendo previsto per i due parametri lo stesso punteggio (12).

\* \* \*

Il malfunzionamento del portale SIAN venne lamentato da diverse ditte e riconosciuto dall'Amministrazione, sia il giorno dopo la presentazione delle domande, sia in atti successivi.

La ricorrente, dopo aver avuto rassicurazioni dall'Ufficio che la richiesta di correzione era stata accolta, proprio in considerazione del mal funzionamento del portale da più parti lagnato, pur non ricevendo un formale riscontro al riguardo, poteva avere la conferma formale di ciò allorché, nel mese di novembre 2017, veniva pubblicato, a seguito delle verifiche effettuate dalla commissione all'uopo istituita, l'elenco provvisorio delle domande ritenute ammissibili, approvato con D. D. S. 3507 del 16/11/2017, nel quale si vedeva collocata al posto n. 56 con punteggio assegnato di 70, pari a quello auto-attribuito.

Nell'elenco non erano indicati analiticamente i punteggi convalidati per ciascun criterio rispetto a quelli dichiarati, ma semplicemente (colonne 6 e 7) il punteggio complessivo auto-attribuito (70) e quello convalidato a seguito della verifica della documentazione prodotta a comprova dello stesso (70); non risultava peraltro indicato (nelle successive colonne 8/10) alcun punteggio non convalidato (cfr. documento 7 del fascicolo di I grado).

In ogni caso, dal verbale di valutazione della domanda della ricorrente operata dalla relativa commissione in data 03/07/2017 (cfr. documento 15 del fascicolo di I grado, “verbale di ricevibilità – ammissibilità – valutazione punteggi del 03/07/2017”), emerge in modo inequivoco che la commissione di valutazione aveva tenuto effettivamente conto, chiaramente avendola ritenuta valida, della segnalazione di errore del sistema che era stata fatta dall'interessata subito dopo la presentazione della domanda, giacchè, per quanto qui d'interesse, nel paragrafo relativo alla “Valutazione (verifica del punteggio)” (pag. 14), risulta testualmente riportato che “*A seguito di*

*verifica dei punteggi autoattribuiti, come da “Check-List” allegata al presente verbale, è stato validato un punteggio complessivo pari a 70 e sono stati ritenuti ammissibili il seguente numero di criteri 8”;* nella “Check-List” allegata al verbale risulta, per quanto d’interesse, che per il parametro A2 il punteggio auto-attribuito dall’Azienda era stato 12 e quello convalidato 12, mentre per il parametro A4 risulta che nessun punteggio era stato auto-attribuito, né di conseguenza validato.

Insomma, la commissione, preso atto di quella segnalazione tempestivamente fatta dall’Azienda e verificato ovviamente il possesso del relativo requisito, aveva giustamente considerato l’attribuzione dei 12 punti per il più volte citato parametro A2, senza invece considerare come dichiarato il criterio A4, in tal modo risolvendo la criticità del sistema evidenziata. L’elenco provvisorio pubblicato recepiva tale esito. Successivamente, l’Amministrazione ha provveduto ad approvare un nuovo elenco provvisorio rettificato con D. D. S. 3911 del 05/12/2017.

Anche in questo secondo elenco rettificato la ricorrente, sia pur con collocazione in posizione di poco inferiore (59° posto), si è vista assegnare l’identico punteggio di 70 che, come sopra, le era stato convalidato.

In data 25/06/2018, con D. D. G. n. 1501, l’Amministrazione ha approvato l’elenco definitivo delle domande ammesse, nel quale, evidentemente a seguito della “rivalutazione” della posizione di altri concorrenti, la ricorrente risultava collocata al posto 101, ma con attribuzione dell’identico punteggio complessivo di 70.

Senonché, del tutto inopinatamente, mentre era in attesa di notizie sui tempi di erogazione della prima *tranche* di agevolazione, l’interessata ha appreso che, con il D. D. G. n. 1910 del 10/08/2018 impugnato in I grado, l’Amministrazione aveva inaspettatamente approvato un nuovo elenco definitivo “revisionato”, che è venuto a sostituirsi a quello approvato in precedenza, nel quale, improvvisamente e senza alcun preavviso, le risulta attribuito il punteggio di 58, con espressa indicazione della mancata convalida dei 12 punti per il criterio A4 (Aziende assoggettate al regime di agricoltura biologica) e senza alcun riferimento all’altro criterio A2 (Iniziative

finalizzate alla concentrazione dell'offerta proposte da associazioni di agricoltori), che non risulta più neanche tra quelli dichiarati.

Insomma, sembra che, all'improvviso, si fosse ignorata la segnalazione di anomalia del sistema che aveva invece indotto in precedenza la commissione di valutazione ad esprimere il giudizio sulla base del quale erano stati attribuiti in tutti i precedenti elenchi i 70 punti alla ricorrente.

A seguito di un accesso agli atti che ha preceduto l'impugnazione al TAR, peraltro, la ricorrente ha potuto avere conoscenza di un successivo verbale della commissione di valutazione, relativo ad una nuova seduta tenutasi il 02/07/2018 (cioè ad un anno di distanza dalla prima), nel quale, nel paragrafo relativo alla "Valutazione (verifica del punteggio)" (sempre a pag. 14 del verbale, come per il precedente), inspiegabilmente e senza altra giustificazione (che non è dato trarre da alcuna altra parte del verbale) è testualmente riportato che "*A seguito di verifica dei punteggi autoattribuiti, come da "Check-List" allegata al presente verbale, è stato validato un punteggio complessivo pari a 58 e sono stati ritenuti ammissibili il seguente numero di criteri 7*"; nella "Check-List" allegata al verbale, risulta, sempre per quanto d'interesse, che per il parametro A2 non vi sarebbe stato alcun punteggio auto-attribuito dall'Azienda né di conseguenza validato, mentre vi era un punteggio auto-attribuito di 12 per il parametro A4, che ovviamente non risulta validato (dato che il requisito pacificamente non è posseduto dall'Azienda).

A questo punto l'Azienda ha impugnato dinanzi al T.A.R.S. Palermo il predetto ultimo provvedimento di approvazione della graduatoria definitiva, nel quale le è stato attribuito il minor punteggio di cui sopra, chiedendo in via interinale l'adozione di una misura cautelare.

Il Primo Giudice, dopo aver disposto una richiesta di chiarimenti all'Amministrazione e l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutte le ditte presenti in graduatoria, autorizzando la notifica del ricorso per pubblici proclami



(regolarmente perfezionata dall'odierna ricorrente, per come peraltro dato atto nella stessa sentenza gravata), ha ritenuto di rigettare la domanda cautelare ivi proposta. L'ordinanza cautelare reiettiva è stata dunque impugnata dall'odierna ricorrente dinanzi all'Ecc.mo Consiglio adito che, con ordinanza n. 159 del 05/03/2019, ha accolto quell'appello “*CONSIDERATO che appare sufficientemente documentato che il sistema telematico (attraverso cui doveva essere inoltrata la domanda di sostegno per cui è causa) approntato dall'Amministrazione ha presentato alcune anomalie e disfunzioni; e che proprio tali malfunzionamenti hanno precluso all'appellante la possibilità di compilare correttamente la domanda*”, rimettendo gli atti al Primo Giudice per la sollecita fissazione dell'udienza di merito.

A seguito della predetta decisione di Codesto C.G.A., l'Amministrazione ha quindi provveduto all'approvazione di una ennesima graduatoria definitiva nella quale, sia pur con la riserva legata all'esito definitivo del giudizio al T.A.R.S., la ricorrente è stata collocata (tenuto conto degli innumerevoli ricorsi avutisi e delle decisioni frattanto intervenute) alla posizione 110 bis (tra le Aziende Misita Società Agricola s.r.l. n. 110 e Consorzio Aziende Agricole Fratantonio n. 111), con l'attribuzione, nuovamente, di 70 punti (cfr. documento che si versa in atti).

Del tutto inopinatamente, però, con la sentenza oggi gravata, il T.A.R. ha deciso il ricorso respingendolo e, per effetto di tale statuizione, la ricorrente è stata nuovamente ricollocata nell'originaria posizione n. 266 occupata nella graduatoria approvata con il D. D. G. n. 1910 del 10/08/2018 che era stato impugnato.

La sentenza si appalesa del tutto ingiusta e dovrà essere riformata per i seguenti motivi di

## **DIRITTO**

Preliminarmente appare opportuno trascrivere dal ricorso di I grado le doglianze che erano state fatte valere avverso il provvedimento ivi impugnato:

**“I- ECCESSO DI POTERE SOTTO I PROFILI DELLA  
CONTRADDITTORIETA’ MANIFESTA E DELLA CARENZA  
ASSOLUTA DI MOTIVAZIONE.**

*Non ci si può esimere, in primo luogo, dal rilevare che il provvedimento gravato si presenta, nella parte d’interesse della ricorrente, del tutto incompatibile, sul piano logico, con le determinazioni assunte in precedenza dalla stessa Amministrazione, così come incomprensibilmente in conflitto con le risultanze del primo verbale di valutazione del 03/07/2017 appaiono quelle del successivo verbale del 02/07/2018 della commissione chiamata a verificare e valutare la domanda di sostegno presentata dalla ricorrente.*

*Dalla narrativa che precede, infatti, è possibile cogliere agevolmente la flagrante contraddittorietà che affetta l’ultimo provvedimento (oggi impugnato) con cui, in assenza di alcuna motivazione in proposito, viene espressa una valutazione in parte qua della domanda dell’interessata completamente diversa da quella che si era avuta in precedenza, non solo in fase di prima valutazione da parte della commissione, ma anche in sede di approvazione e pubblicazione del primo elenco provvisorio delle domande ammesse, del successivo elenco revisionato e financo dell’elenco definitivo approvato una prima volta e ora inspiegabilmente ritoccato sul punto.*

*L’irragionevolezza dell’ultima determinazione assunta, peraltro, appare vieppiù rimarcata dalla considerazione che, sebbene, nell’ambito di una valutazione della domanda presentata dalla ricorrente condotta in rigorosa aderenza ai contenuti della scheda di auto-valutazione dalla stessa compilata sul portale SLAN, il punteggio complessivo di 58 da ultimo attribuito potrebbe ritenersi conseguenza della mancata validazione di quello che (per le ragioni esposte) in detta scheda appariva indicato per il parametro A4, senza alcuna considerazione di punteggio per l’altro parametro A2 (che non appariva nella medesima scheda), tuttavia le ragioni esclusivamente imputabili a criticità del portale SLAN che avevano determinato la detta anomalia nella compilazione della scheda erano state non solo immediatamente rappresentate dall’Azienda, ma anche vagliate ed evidentemente ritenute congrue e meritevoli di accoglimento da parte della medesima commissione di valutazione (e dell’Amministrazione in sede di approvazione dei vari elenchi che hanno preceduto l’ultimo).*

*Non potrebbe infatti diversamente spiegarsi la precisa ed inequivoca indicazione contenuta nel più volte citato verbale della commissione di valutazione del 03/07/2017 in cui, in assoluta aderenza alla “dichiarazione correttiva dell’errore di sistema” presentata dall’Azienda nell’immediatezza dei fatti, risulta tenuto conto, nella convalida dei punteggi di cui alla check-list allegata al verbale, proprio del possesso in capo alla ricorrente del requisito A2 (Iniziativa finalizzate alla concentrazione dell’offerta proposte da associazioni di agricoltori) che però non risultava invece indicato nella scheda di auto-valutazione a sistema pur presa in esame, mentre risulta come nemmeno dichiarato l’altro requisito A4 (Aziende assoggettate al regime di agricoltura biologica) per il quale, nella medesima scheda, risultava barrata la casella “SI”.*

*Se così è, evidentemente (e la circostanza è pacifica perché risultante per tabulas), non è dato sapere perché, la commissione prima e l’Amministrazione poi, dopo aver manifestato in modo inequivoco la volontà di tener conto e recepire in pieno la “dichiarazione correttiva dell’errore di sistema” presentata dall’interessata, riconoscendole il punteggio in considerazione di quanto rilevato con la stessa, abbiano poi all’improvviso mutato convincimento, tenendo conto (come sembrerebbe) esclusivamente dei contenuti della scheda di auto-valutazione compilata a sistema ed ignorando tout court la predetta “dichiarazione correttiva”, senza peraltro fornire la benchè minima motivazione di tale repentino mutamento d’opinione.*

*Insomma, non è revocabile in dubbio che l’atto gravato presenti tutti i sintomi di eccesso di potere calendati.*

## **II- ECCESSO DI POTERE SOTTO I PROFILI DELLA VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO E DELLA IRRAGIONEVOLEZZA**

*Ferma la natura tranchant del vizio di motivazione dedotto sopra, deve comunque osservarsi che, ammesso e non concesso che la decisione assunta con il provvedimento impugnato abbia tratto le mosse dal convincimento di non poter ammettere la correzione della domanda presentata sul portale SLAN, nonostante la non imputabilità alla concorrente dell’errore verificatosi in fase di compilazione, ugualmente la determinazione così fondata sarebbe illegittima e per ragioni, a dire il vero, ancor più penetranti, travalicando la stessa apertamente, in questo caso, ogni principio di par condicio cui, come noto, deve sempre ispirarsi l’azione della P.A. .*

*S'è infatti avuto modo di dire in precedenza che le criticità presentate dal portale SLAN in occasione della presentazione delle domande di sostegno in esame erano ben note all'Amministrazione, che, nei giorni immediatamente successivi alla scadenza del termine di presentazione, era stata investita da una serie innumerevole di segnalazioni, che l'avevano indotta a pubblicare in data 20/04/2017, sul sito ufficiale del PSR Sicilia 2014-2020, un avviso con cui si fissava al 26/04/2017 il termine per la presentazione delle segnalazioni riguardanti le anomalie riscontrate.*

*Nel frattempo, atteso l'elevatissimo numero di segnalazioni di anomalie del sistema ricevute nell'immediatezza, l'Amministrazione si era determinata già in data 11/04/2017 ad istituire una apposita commissione che potesse eseguire le opportune verifiche (cfr. nota prot. n. 19047 dell'11/04/2017), all'esito delle cui indagini si è poi risolta a disporre una riapertura dei termini per vari adempimenti resi impossibili a causa delle denunciate criticità, tra cui anche la presentazione delle domande "non presenti a sistema in quanto non è stato possibile procedere alla compilazione prima della chiusura del termine", per le quali è stata successivamente disposta "una riapertura dei termini di presentazione con ritardo consentito dal giorno 02/08/2017 al giorno 08/08/2017" (cfr. avviso del 31/07/2018 versato in atti).*

*La ricorrente, da canto suo, oltre alle immediate segnalazioni operate all'Help desk del SLAN, aveva tempestivamente provveduto già in data 14/04/2017 a rendere la dichiarazione sostitutiva con cui segnalava la criticità avuta e, rilevando di aver comunque dovuto provvedere ad inoltrare la domanda sul portale SLAN sia pur con l'errore determinato non dalla sua volontà, onde non incorrere in decadenze, aveva da subito richiesto la "correzione" dei dati risultanti dalla scheda di auto-valutazione a sistema.*

*Orbene, premesso che, come s'è ampiamente avuto modo di esporre, la segnalazione aveva da subito sortito l'effetto sperato, se è vero com'è vero che, in sede di valutazione della domanda in data 03/07/2017, la commissione aveva attribuito alla domanda della ricorrente il punteggio per come dalla stessa richiesto con detta segnalazione, è evidente che, allorché vennero successivamente riaperti i termini per la presentazione delle domande non potute presentare e per altri adempimenti non potuti eseguire dai concorrenti a causa del mal funzionamento del sistema, di nulla l'Azienda ricorrente*

*aveva più a dolersi e, segnatamente, del fatto che non fosse stata apertamente inserita negli elenchi delle ditte ammesse a regolarizzare la domanda (o addirittura a presentarla ex novo).*

*Va da sé, oltretutto, che, nello stesso momento in cui venivano riaperti i termini per la presentazione di domande che neanche erano state del tutto presentate, non avrebbero potuto non ammettersi, anche e doverosamente, le rettifiche delle domande presentate con riferimento ad eventuali errori di sistema denunciati.*

*Sarebbe infatti paradossale e sicuramente abnorme che, attraverso la riapertura dei termini, si sia permessa la presentazione ex novo, oltre il termine perentorio originariamente fissato dal bando, di domande non presentate tout court, negando invece la possibilità di (mera) rettifica di quelle presentate nei termini, in spregio evidente ad ogni principio di par condicio e con altrettanto palese violazione di ogni canone di ragionevolezza, proporzionalità e trasparenza.*

*In tale eventualità, ovviamente, nel caso cioè che il provvedimento di riapertura dei termini di cui all'avviso del 31/07/2017 dovesse ritenersi, per come congegnato, ostativo a che fosse consentita, entro il medesimo termine per la presentazione delle domande nuove non potute presentare, anche la rettifica di errori generati dal sistema per quelle già presentate, s'impugna l'atto che si profilerebbe affetto da tutti i profili di eccesso di potere rubricati, la cui illegittimità non potrebbe non rifluire, invalidandolo, sull'atto applicativo adottato a danno della ricorrente.*

*Insomma, è evidente che la particolare situazione generata dal mal funzionamento del portale SLAN è venuta a determinare, proprio attraverso la riapertura dei termini disposta in conseguenza dall'Amministrazione, una deroga, una sovrapposizione alle regole rigidamente fissate nel bando per lo svolgimento della procedura, che non avrebbero consentito nella normalità la correzione dell'indicazione dei punteggi dopo la presentazione della domanda, così come, però, escludevano ovviamente la possibilità di presentare la domanda oltre il termine perentorio fissato dal bando.*

*Costituisce corollario inevitabile delle argomentazioni esposte che, in ogni caso, l'Amministrazione non avrebbe potuto non consentire alla ricorrente, con le stesse modalità con cui era stata disposta la riapertura dei termini per la presentazione delle domande non presentate, la correzione (e/o rettifica che dir si voglia) della scheda di auto-valutazione inviata attraverso il portale SLAN in relazione*

*alla segnalazione di anomalia che era stata peraltro subito presentata, ben prima che la domanda medesima fosse stata sottoposta a valutazione.*

*Di fatto, la correzione segnalata aveva in effetti ricevuto l'avallo della commissione con la valutazione eseguita il 03/07/2017, ancor prima della riapertura dei termini disposta il 31/07/2017 e, dunque, il (quanto meno tardivo) ripensamento avuto solo con l'ultimo provvedimento oggi impugnato si risolve in una beffa a danno dell'interessata, che risulterebbe per tale via palesemente discriminata.”*

\* \* \*

Entrambi i motivi sono stati però ritenuti infondati dal T.A.R. con i capi di sentenza che si impugnano per le ragioni di cui *infra*.

### **I- SUL PRIMO MOTIVO**

Dimostrando di aver avuto una percezione non del tutto corretta delle doglianze cui era stato affidato il I motivo di impugnazione, il T.A.R. ne ha ritenuto l'infondatezza per le ragioni che possono così sintetizzarsi:

- perché l'onere motivazionale della diversa valutazione attribuita dalla commissione di valutazione con il verbale del 2018 risulterebbe ampiamente soddisfatto dall'aver la stessa riportato nel verbale i parametri per i quali era stato attribuito il diverso punteggio (58) rispetto a quello precedentemente assegnato,
- perché il termine di un anno entro cui è stata operata la rivisitazione del precedente operato è congruo e comunque nei limiti di quello di 18 mesi entro cui sarebbe stato consentito l'intervento in autotutela,
- perché la contraddittorietà di quest'ultimo provvedimento rimarrebbe esclusa dall'aver correttamente esercitato l'Amministrazione il potere di autotutela sul precedente atto (la prima valutazione) rispetto al quale “*sicuramente era dato riscontrare un vizio di legittimità...legato all'erroneo inserimento dei punteggi A2 e A4 in fase di autovalutazione*” (pag. 9 della sentenza appellata),

-perché non sarebbe configurabile nella fattispecie alcun affidamento “*ingenerato dall’azione dell’amministrazione nel privato*” meritevole di tutela ed idoneo a rendere illegittimo l’intervento in autotutela.

**Nessuna di tali ragioni, però, è in grado di superare il vero motivo di impugnazione fatto valere dall’interessata, perché nessuna di tali ragioni appare pertinente allo stesso.**

La questione posta dalla censura in esame, infatti, non investe certo la motivazione in sé del punteggio attribuito in sede di seconda valutazione, né la possibilità che avrebbe avuto l’Amministrazione di intervenire in autotutela ove si fosse trattato solo del riscontro di un errore compiuto in precedenza nell’attribuzione dei punteggi in relazione ai parametri inseriti dalla ricorrente nella scheda di autovalutazione generata dal sistema.

**Ben diversamente**, infatti, la ricorrente si era invece lagnata della **contraddittorietà** tra le due diverse valutazioni operate in tempi distinti dalla commissione di valutazione, senza che fosse stata data (anzi nemmeno accennata) una motivazione per la quale l’Amministrazione, dopo aver in un primo tempo ritenuto valida la correzione della “scheda di auto valutazione a sistema” che era stata richiesta dalla ricorrente per il denunciato errore generato dal portale SIAN alla stessa non imputabile, procedendo quindi ad assegnare il punteggio sulla base dell’integrazione “cartacea” che l’Azienda aveva prodotto, abbia poi in un secondo tempo ritenuto di procedere a nuova valutazione, prendendo in considerazione solo la “scheda di auto valutazione a sistema” ed ignorando totalmente la medesima integrazione cartacea.

In buona sostanza, quindi, il problema non si incentra certo nello stabilire quale fosse il punteggio attribuibile alla ricorrente sulla base dei parametri che risultavano dichiarati come posseduti nella scheda di autovalutazione che era risultata inserita sul portale, **bensì se, tenuto conto della denuncia di malfunzionamento del sistema operata dall’interessata e della “correzione” segnalata con la successiva istanza cartacea presentata dalla stessa, possa ritenersi immune**

dalla censura di contraddittorietà sollevata con il I motivo di ricorso il comportamento della commissione giudicatrice, che, in un primo tempo, aveva ritenuto valida quella correzione, come inequivocamente rilevabile dagli atti e, in seconda battuta (dando luogo all'atto oggi impugnato), l'ha invece totalmente ignorata, **senza però dare alcuna giustificazione del mutato convincimento.**

Il vizio, per la verità, appare evidente e su tale aspetto la sentenza gravata non contiene in realtà alcuna specifica motivazione.

## **II- SUL SECONDO MOTIVO**

In ordine al secondo motivo di impugnazione, invece, si osserva che il T.A.R. ha sì avuto una esatta percezione della doglianza, ma è però pervenuto ad un convincimento con condivisibile sulla base di un presupposto che, anche in questo caso, non appare corretto.

Come esattamente osservato in sentenza, infatti, la questione posta con la doglianza de qua *“non consiste nello stabilire se l'errore di compilazione addebitato alla ricorrente rientri tra quelli emendabili secondo il bando, né se, esclusa tale emendabilità, la stessa possa invece accordarsi in presenza della prova certa della imputabilità dell'errore medesimo al malfunzionamento del Portale SLAN, ma ben diversamente nel decidere se, in considerazione della particolare situazione venutasi a creare, l'Amministrazione avrebbe dovuto in ogni caso consentire la correzione richiesta dalla ricorrente, nel senso di ammettere comunque il riconoscimento dei 12 punti in argomento”*.

Si era infatti lagnato, da parte della ricorrente, che, in conseguenza della notorietà del fatto del mal funzionamento del portale SIAN utilizzato per la presentazione delle domande, l'Amministrazione aveva riaperto i termini della procedura non solo per consentire la regolarizzazione di domande presentate per le quali erano state dimostrate ed accertate anomalie imputabili a tale malfunzionamento, ma anche per presentare ex novo domande che non erano state presentate per il medesimo problema sulla base di quanto segnalato dalle imprese interessate attraverso “schermate di errore, email inviate all'help desk di AGEA e/o all'Amministrazione regionale, ecc.”.



Di conseguenza, la ricorrente si doleva del fatto che, pur avendo segnalato la propria problematica prima all'Help desk e poi direttamente all'Amministrazione con la presentazione della "dichiarazione correttiva" del 14/04/2017 più volte citata (doc. 4 del fascicolo di I grado), paradossalmente non le è stata ritenuta ammissibile la correzione come sopra segnalata, che comportava oltretutto una mancanza ovviamente meno grave dell'omessa presentazione della domanda, mentre erano state consentite altre regolarizzazioni, anche per presentare *ex novo* domande non presentate.

Senonché, il Tribunale ha però ritenuto che la doglianza sia nella specie infondata perché *"non esiste prova alcuna che l'errore in cui è incorsa la società ricorrente sia stato il frutto di un malfunzionamento del sistema, anzi la dichiarazione del 14 aprile fa chiaramente intendere che l'errore è stato percepito dall'istante solo dopo aver presentato la domanda, non prima; con ciò evidenziando il fatto che prima della presentazione della domanda non si fosse avveduta di alcun malfunzionamento del sistema SIAN"* (pag. 11 sentenza appellata).

E ad avallo di tale considerazione il Tribunale rileva che *"la riapertura dei termini disposta dall'Amministrazione ha coinvolto soggetti che avevano comunque dato dimostrazione, in fase di prima presentazione delle domande, di aver provato ad inserirla informaticamente"*.

In buona sostanza, quindi, secondo il TAR, la ricorrente non avrebbe a lagnarsi del fatto che non le sia stata consentita la regolarizzazione per la semplice ragione che sarebbe rimasto indimostrato che l'errore oggetto della regolarizzazione richiesta fosse imputabile al malfunzionamento del portale SIAN e, anzi, una tale circostanza resterebbe smentita dall'aver la stessa Azienda ammesso di aver percepito l'errore in questione *"solo dopo aver presentato la domanda, non prima; con ciò evidenziando il fatto che prima della presentazione della domanda non si fosse avveduta di alcun malfunzionamento del sistema SIAN"*.

E' di tutta evidenza che il ragionamento del Tribunale è viziato alla base.

Premesso infatti che è incontestato e costituisce anzi fatto notorio, ormai, che nell'occasione il Portale SIAN utilizzato dall'Amministrazione per la presentazione

delle domande di agevolazione di che trattasi abbia avuto notevoli problemi di funzionamento e criticità, come dimostrato non solo dagli atti successivamente emessi dalla stessa Amministrazione prodotti in giudizio ma anche dall'imponente mole di contenzioso che ne è conseguito, deve poi osservarsi che è stato più volte ribadito dalla più attenta e recente Giurisprudenza che in ipotesi di procedure concorsuali telematiche “*se rimane impossibile stabilire con certezza se vi sia stato un errore da parte del trasmittente o, piuttosto, la trasmissione sia stata danneggiata per un vizio del sistema, il pregiudizio ricade sull'ente che ha bandito, organizzato e gestito la gara*”, su cui grava quindi l'onere della prova circa “l'assenza di anomalie o malfunzionamenti della piattaforma prescelta per la gara” (Cons. Stato, Sez. III, 24/11/2020 n. 7352; in tali esatti termini: Cons. Stato, Sez. III, 07/01/2020 n. 86).

Cosicché, evidentemente, alla luce delle precise censure della ricorrente ed in mancanza di alcuna prova al contrario al riguardo fornita dall'Amministrazione, su cui gravava indubbiamente il relativo onere processuale, è evidente che, all'esatto contrario di quanto sbrigativamente opinato dal T.A.R., l'imputabilità ad un malfunzionamento della piattaforma dell'errore contenuto nel quadro H della scheda di autovalutazione della ricorrente generata dal sistema deve necessariamente presumersi e, conseguentemente, non potrebbe non ritenersi sicuramente ammissibile la correzione di tale errore tempestivamente invocata dalla ricorrente con la relativa segnalazione presentata qualche giorno dopo la trasmissione telematica.

**Ed infatti, tale identico avviso aveva espresso Codesto Giudice d'Appello in sede cautelare accogliendo il gravame ivi proposto dall'odierna ricorrente con l'ordinanza n. 159/19 dianzi citata.**

Ovviamente è appena il caso di notare che rimane davvero priva di pregio, *ex adverso*, l'ulteriore affermazione recata nella sentenza impugnata secondo cui la riconducibilità dell'errore lamentato dalla ricorrente ad un malfunzionamento del sistema rimarrebbe addirittura esclusa dalla circostanza che “*la dichiarazione del 14*

*aprile fa chiaramente intendere che l'errore è stato percepito dall'istante solo dopo aver presentato la domanda, non prima; con ciò evidenziando il fatto che prima della presentazione della domanda non si fosse avveduta di alcun malfunzionamento del sistema SLAN” (pag. 11 della sentenza appellata).*

Il tenore letterale della dichiarazione di che trattasi, che per comodità si riporta di seguito, non lascia infatti alcuno spazio al convincimento deduttivo raggiunto dal TAR e posto alla base della motivazione resa; né, d'altro canto, è dato sapere come possa trarsi dal contenuto di quella dichiarazione il convincimento (tanto meno la certezza che il Tribunale sembra avere) che nella specie non vi fosse stato alcun malfunzionamento del sistema.

Risulta infatti espressamente segnalato con la dichiarazione *de qua* “*Che, in funzione delle problematiche intercorse con il S.I.A.N. nella giornata del 10/04/2017, data ultima per l'invio della domanda di pagamento numero 54250323687, successivamente al rilascio è stato riscontrato al Quadro H – criteri di selezione e autovalutazione progetto, che il sistema ha riconosciuto (tra due caselle adiacenti), il punteggio per le aziende assoggettate al regime di agricoltura biologica anziché il corretto punteggio alle iniziative finalizzate alla concentrazione dell'offerta proposte da associazioni di agricoltori, fermo restando che il totale punteggio auto-attribuito non varia”.*

Sul punto non appare il caso di indugiare.

Ora è di tutta evidenza che, così smentito l'erroneo convincimento raggiunto sulla questione dal T.A.R., che, in flagrante violazione dei canoni che regolano l'onere probatorio, ha voluto porre a cardine della propria decisione la considerazione che “*Di sicuro, comunque, la domanda della società 3emme è stata presentata senza che il malfunzionamento del sistema SLAN avesse inciso sulla fruibilità del portale in fase elaborazione invio della domanda, o almeno non viene fornita alcuna prova di ciò da parte della ricorrente” (pag. 14 della sentenza), la fondatezza di tutte le censure di eccesso di potere sollevate già in I grado emerge in tutta chiarezza.*

Non v'è dubbio, infatti, che anche le successive considerazioni spese dal T.A.R. per escludere la ricorrenza dei profili di eccesso di potere per violazione della *par condicio* ivi denunciati restino destituite di fondamento.

A tale riguardo, si è dimostrato documentalmente che, proprio in considerazione delle anomalie registrate nel funzionamento del sistema e da più parti lamentate, l'Amministrazione, a distanza di quattro mesi dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, ha riaperto i termini a favore di una nutrita serie di aspiranti concorrenti, alcuni dei quali non avevano addirittura neanche presentato la domanda, per consentire *ex novo* la relativa presentazione.

Alla luce di una tale determinazione sfugge francamente la logica che possa presiedere alla scelta di consentire la presentazione tardiva di domande non presentate e non anche, invece, la eventuale correzione di errori commessi nella compilazione di domande presentate, ancorché si tratti di errori di cui, secondo il bando, non sarebbe stata possibile la correzione.

Infatti, in entrambi i casi, “mancata presentazione” ed “errore non palese”, si tratta di omissioni (mancato rispetto del termine di presentazione) /errori che non sarebbero stati consentiti dal bando, per i quali, tuttavia, sussiste una identica ragione che possa giustificare una “deroga” alla rigida applicazione delle regole del bando (il mal funzionamento del sistema), cosicché non potrebbe mai ritenersi ammissibile tale derogabilità nell'un caso (com'è stato con la riapertura dei termini) ed esclusa nell'altro (fattispecie della ricorrente).

Né, si badi, contrariamente a quanto postulato dal Primo Giudice, vi è in atti prova alcuna che, per le ipotesi di mancata presentazione della domanda per cui era stata ammessa una tardiva presentazione con la riapertura dei termini all'uopo disposta, si fosse effettivamente accertato dall'Amministrazione che, per ognuna delle imprese destinatarie del provvedimento, la mancata presentazione della domanda fosse stata imputabile solo ad un mal funzionamento del portale; considerato peraltro che, naturalmente, a tale fine non avrebbe potuto sopperire la mera segnalazione di mal

funzionamento che fosse stata denunciata dal concorrente interessato quale impedimento alla regolare presentazione.

D'altro canto, ammesso e non concesso che l'apposita commissione di indagine cui si fa riferimento nell'avviso di riapertura dei termini avesse eseguito una verifica ed accertato che la causa della mancata presentazione della domanda da parte dei concorrenti che se ne erano lagnati fosse imputabile solo al mal funzionamento del portale SIAN, non si comprenderebbe allora perché, con riferimento alla domanda presentata dall'odierna appellante, per la quale era stata fatta tempestiva segnalazione dell'anomalia del sistema *de qua*, la medesima commissione non abbia eseguito analogo accertamento.

Verosimilmente, tanto la mancata inclusione dell'odierna ricorrente tra le ditte per le quali erano stati riaperti i termini di presentazione, quanto la (eventuale) mancata istruttoria sulla configurabilità dell'anomalia del sistema nell'occasione sono da imputare unicamente alla circostanza che, ben prima della riapertura dei termini disposta con l'avviso del 31/07/2017, la commissione di valutazione delle domande aveva già considerato positivamente, ammettendone la correzione richiesta, la segnalazione pervenuta dalla ricorrente, per cui si è ritenuto che, per quanto concerneva la stessa, non abbisognasse altra determinazione.

A questo punto, però, il repentino mutamento d'opinione manifestato successivamente (a distanza di un anno) dalla medesima commissione, la quale non poteva certo aver scoperto solo in quel momento la natura dell'errore (involontario) in cui era incorsa l'interessata, a parte ogni questione sulla sua contraddittorietà e sulla totale mancanza di motivazione (che pure hanno formato oggetto di specifici motivi di impugnazione fatti valere col ricorso), ha sostanzialmente privato *tout court* l'appellante di ogni possibilità di godere del medesimo trattamento riservato in precedenza agli altri concorrenti ammessi alla presentazione tardiva della domanda, dal momento che la commissione si è limitata (secondo quanto è dato leggere nel rapporto informativo trasmesso dall'Amministrazione al TAR) ad escludere la

possibilità di correzione dell'errore in questione in quanto non qualificabile come “palese”, senza però alcuna verifica circa la riconducibilità o meno dello stesso alla falla del sistema denunciata, così come invece si assume essere stato fatto per gli altri concorrenti.

La violazione della *par condicio*, sotto tale aspetto, si coglie in ciò che mentre per i concorrenti per i quali è stata disposta la riapertura dei termini di presentazione della domanda è stata (o meglio, sarebbe stata) la stessa Amministrazione a farsi carico di accertare l'imputabilità dell'omissione del concorrente all'errore del Portale SIAN, nei confronti dell'odierna ricorrente si sarebbe preteso che fosse stata la stessa a fornire tale dimostrazione (ammesso e non concesso che l'abbia realmente raggiunta l'Amministrazione negli altri casi).

Se poi, come sembra, l'ammissione tardiva alla presentazione delle domande per le quali erano stati riaperti i termini si era basata unicamente sulla denuncia di anomalia presentata da ciascun concorrente interessato e sulla constatazione del fatto notorio che il portale SIAN aveva presentato generali problemi di mal funzionamento, allora a maggior ragione non si comprenderebbe perché analogo trattamento “di recupero” non si sia riservato alla ricorrente, la quale da subito aveva denunciato l'anomalia ed il cui fallo (errore nella compilazione del punteggio) era di certo ben meno grave che non la totale omessa presentazione della domanda che ha invece beneficiato della riapertura dei termini.

Non pare per la verità il caso di indugiare ulteriormente al riguardo.

### **DOMANDA DI PROVVEDIMENTO CAUTELARE**

Al momento attuale ed a seguito dello scorrimento di graduatoria che era stato disposto con l'avviso pubblico prot. n. 44133 del 21/09/2020 a firma del D.G. del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, sono in attesa del decreto di finanziamento e dell'erogazione dei relativi contributi le imprese collocate fino al posto n. 100 della graduatoria vigente.

Senonché, con ulteriore nota del 30/11/2020 prot. n. 61730 (che si deposita) l'Amministrazione si è ora determinata a “*procedere con l'avvio dell'istruttoria tecnico-amministrativa e con l'eventuale emissione dei decreti di concessione del sostegno **per le domande comprese dalla posizione n. 101 fino alla posizione n. 170 dell'elenco delle domande ammissibili***”.

All'avviso risulta allegato l'elenco delle domande inserite nella fascia interessata da tale scorrimento e, per quanto d'interesse, si evidenzia che le imprese collocate dal posto n. 101 al posto n. 143 risultano avere avuto attribuito tutte il punteggio di 70, dalla n. 144 in poi le ditte interessate hanno tutte punteggio inferiore (dai 69 punti della n. 144 ai 66 della n. 170).

La ricorrente, come esposto in narrativa, dopo essere stata collocata (con l'attribuzione di 58 punti) al posto n. 266 della graduatoria approvata con il D.D.G. n. 1910 del 10/08/2018 impugnato in I grado, era stata collocata (con l'attribuzione di 70 punti) al posto n. 110 bis (tra le Aziende Misita Società Agricola s.r.l. n. 110 e Consorzio Aziende Agricole Fratantonio n. 111) a seguito dell'ordinanza cautelare di Codesto C.G.A. e, solo per effetto della successiva reiezione del ricorso operata con la sentenza gravata, risulta ora ricollocata al posto n. 266.

E' evidente quindi che, dalla rimozione degli effetti della sentenza e dall'attribuzione dei 70 punti che le spetterebbero, non potrebbe che conseguire nuovamente il riposizionamento dell'Azienda appellante al posto 110 bis della graduatoria (tra le medesime aziende che continuano ad occupare i posti 110 e 111) e comunque, in ogni caso, in posizione utile per beneficiare dell'ultimo scorrimento preannunciato, dato che l'ultima delle aziende aventi il punteggio di 70 è collocata al posto n. 143.

Al contempo, non è certo difficile immaginare che l'attesa della definizione del giudizio per l'ottenimento di tale risultato potrebbe compromettere irrimediabilmente gli interessi della ricorrente.

Infatti, tenuto conto che l'importo stimato per l'iniziativa proposta dall'interessata, che riguarda un progetto di investimento del tutto innovativo volto al

soddisfacimento delle più aggiornate esigenze di mercato, è pari ad € 3.848.895,19 e che, dunque, l'eventuale esaurimento delle risorse disponibili, a beneficio delle ditte che sono venute a trovarsi in posizione migliore a causa della sua deteriore collocazione in graduatoria, precluderebbe con ogni certezza la possibilità di reperire facilmente una tale somma in futuro, solo una misura cautelare che consenta l'accantonamento della somma in questione consentirebbe di far conseguire concretamente alla ricorrente il bene della vita perseguito con l'azione proposta.

D'altro canto, non è certo di secondaria importanza che l'interesse che ha mosso la ricorrente a presentare la domanda di sostegno per cui è causa non è certo quello di ottenere un vantaggio economico fine a sé stesso, quanto piuttosto il sogno di poter concretizzare l'iniziativa di riconversione varietale e di ampliamento della capacità produttiva e la realizzazione di tutti quegli investimenti tecnici in grado di ottimizzare i livelli produttivi aziendali, sul piano quali-quantitativo, che ha animato sin dall'inizio l'idea di partecipare al bando indetto per la sottomisura *de qua*.

Un'iniziativa proiettata evidentemente nel futuro, la cui mancata realizzazione, oggi, per carenza delle risorse economiche che verrebbero esaurite a causa del provvedimento gravato, sarebbe insuscettibile, domani, di qualsiasi ristoro economico per equivalente, non potendosene certo operare alcuna concreta quantificazione quale alternativa alla perdita di tale opportunità.

Per tale ragione si chiede quindi che l'Ecc.mo Consiglio adito, nelle more del giudizio, Voglia disporre idonea misura cautelare volta a garantire che, quanto meno prima dell'erogazione delle risorse disponibili in favore delle ditte collocate in graduatoria dopo il posto n. 110 (la ricorrente aspira alla ricollocazione al posto 110 bis), venga accantonato l'importo di € 3.848.895,19 corrispondente alla misura del sostegno richiesto dall'interessata.

In alternativa si chiede che il Collegio, valutata la sussistenza dei presupposti, Voglia definire il giudizio, in esito alla camera di consiglio fissata per la trattazione della



domanda cautelare, con sentenza in forma semplificata, ai sensi degli artt. 98 co. 2 e 60 del CPA.

## CONCLUSIONI

Per le considerazioni esposte si chiede che l'Ecc.mo Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana adito Voglia riformare, previa concessione di idonea misura cautelare, l'appellata sentenza e, per l'effetto, disporre l'annullamento dei provvedimenti impugnati in I grado.

Ai fini del contributo unificato si dichiara che il presente giudizio è soggetto al versamento nella misura fissa di € 975,00.

Spese e compensi del giudizio.

Ai fini del contraddittorio, nell'eventualità che l'Ecc.mo Consiglio adito ritenesse opportuno reiterare in questa fase del giudizio la notifica dell'appello a tutte le imprese inserite nella graduatoria di che trattasi, come già fatto in I grado, si chiede sin d'ora che l'Ecc.mo Sig. Presidente del C.G.A. adito Voglia in questo caso autorizzare la notifica per pubblici proclami a norma dell'art. 41, co. 4 C.P.A., disponendo al riguardo, ai sensi del successivo art. 52, co. 2 C.P.A., che la notifica possa essere eseguita attraverso la pubblicazione di copia del presente ricorso e del decreto autorizzatorio sul sito internet della Regione Siciliana - Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca e della Giustizia Amministrativa, come già disposto in fattispecie analoghe.

Catania, 01/12/2020

***Firmato digitalmente***

***Avv. Santi Pappalardo***